

Your World First

C/M/S/

Law . Tax

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

WEBINAR SISTEMA CAMERALE EMILIA-ROMAGNA
11 DICEMBRE 2020



Avv. Massimo Alpigiani

Senior Associate

CMS Adonnino Ascoli Cavasola & Scamoni

massimo.alpigiani@cms-aacs.com

Dott. Antonio Iaderosa

Direttore

ICQRF Lombardia, Emilia-Romagna e Marche

a.iaderosa@politicheagricole.it



AGGIORNAMENTO

Decreto Legislativo 145/2017

I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della **sede dello stabilimento di produzione** o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Ordinanza Tribunale Civile di Roma, Sezione XVIII, del 3 gennaio 2019
(«*inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati*»)



Obbligo riproposto con D.L. 14-12-2018 n. 135

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con Comunicato 20 luglio 2019 (Gazz. Uff. 20 luglio 2019, n. 169) ha reso noto che, in data 7 marzo 2019, è stata effettuata la notifica prevista dal presente comma.

AGGIORNAMENTO

Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Le porzioni individuali presentati ai clienti negli esercizi come parte integrante del pasto NON sono considerate come unità di vendita. Le informazioni obbligatorie devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo



Sentenza C 113-2015

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contro Landeshauptstadt München

- il documento del gruppo di esperti non ha alcun valore vincolante (...) in caso di controversia, l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte
- Non si applicano le esclusioni dell'art. 8 paragrafo 7
- Le monoporzioni devono essere etichettate (art. 9 e 10) in quanto preimballati

AGGIORNAMENTO

Regolamento di Esecuzione 775/2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (entrata in vigore 1 aprile 2020)

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza



Linee Guida della Commissione Europea sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011



Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento UE n. 1169/2011

D. Lgs. n. 231/2017

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Articolo 1, comma 3

- ✓ operatori del settore alimentare *in tutte le fasi della catena alimentare*, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- ✓ tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

SOGGETTI RESPONSABILI:

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

- La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
- L'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione
- L'operatore il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio depositato o registrato
- Tutti gli operatori della filiera: operatore di ogni fase della catena alimentare e per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale (anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio)

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

SOGGETTI RESPONSABILI:

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

- L'OSA, in quanto responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni poste dalla legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, è responsabile delle informazioni sugli alimenti ed assicura la presenza e l'esattezza di tali informazioni
- Quando l'OSA non influisce sulle informazioni relative agli alimenti non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle relative legislazioni nazionali
- L'OSA non modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Destinatari delle informazioni

- Consumatori finali
- Altri operatori
- Collettività

La funzione di regolazione pubblica: si individuano alcuni interessi da tutelare assunti come pubblici incidendo a volte sulle libertà di alcune persone limitandole

Locale



Regionale



Nazionale



Internazionale

**Tutela
della
salute**



**Tutela
del
libero
mercato**



**Tutela dell'
individuo
consumatore**



**Tutela
del ciclo
della
vita**

Informazione del consumatore

"falsare in misura rilevante il **comportamento economico dei consumatori**": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

(Art.18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

Informazione del consumatore

"**pratiche commerciali** tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

(Art.18 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, mod. da d.lgs. 2 Agosto 2007, n. 146)

Consumatore “digitale”

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, Codice del Consumo)

Qualunque utente che accede ad una contrattazione online per scopi personali, è qualificabile come consumatore “digitale” (o consumatore in internet).

*REG. (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, **compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza.**


Qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi.



In tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Traffico di siti web ecommerce per il retail

Luogo: Globale | Periodo: Gen. 2020 - Mar. 2020



Fonte: [SEMrush](#)



+ 6% : poco? La vendita al dettaglio è una categoria con oltre 14 mld di traffico mensile. In 3 mesi ha guadagnato +1,5 mld di nuovi visitatori.

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Principi

- Garanzia della corretta e completa informazione al consumatore nel rispetto della legislazione vigente
- Rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo
- Tutela della salute

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Contenuto dei compiti dell'OSA

- E' responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Assicura la presenza e l'esattezza di tali informazioni
- Non introduce informazioni che incidono sulla tutela dei consumatori
- Non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità
- E' responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni della legge alimentare

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Il Regolamento 1169 individua il seguente pacchetto di informazioni obbligatorie da dare ai consumatori:

- a) la denominazione dell'alimento
- b) l'elenco degli ingredienti
- c) Indicazione circa la presenza di allergeni
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- e) la quantità netta dell'alimento
- f) il TMC o la data di scadenza
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'OSA
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26
- j) le istruzioni per l'uso, ove necessarie
- k) il titolo alcolometrico volumico effettivo (per ABV >1,2%)
- l) una dichiarazione nutrizionale

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

L'Allegato 3 del Regolamento 1169 contiene poi un elenco di alimenti la cui etichettatura deve comprendere una più indicazioni complementari. Alcuni esempi:

Alimenti contenenti edulcoranti

La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i»

Bevande con elevato tenore di caffeina

nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda deve comparire la dicitura «elevato tenore di caffeina.

Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento»

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI VOLONTARIE

Nel caso in cui siano fornite - su base volontaria - delle informazioni rientranti tra quelle obbligatorie, queste devono essere rese nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per la messa a disposizione delle informazioni obbligatorie.

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

INFORMAZIONI VOLONTARIE

- Non possono indurre in errore il consumatore
- Non devono essere ambigue o confuse
- Non possono attribuire caratteristiche e qualità non possedute
- Non possono suggerire presenza di un ingrediente naturalmente presente
- Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie
- si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che:

- l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria laddove **omettendo tale indicazione** il consumatore possa essere indotto in errore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale.
- Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento **è indicato e non è lo stesso** di quello del suo **ingrediente primario**, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, o diversamente il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione



Regolamento di Esecuzione 775/2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Regolamento di Esecuzione 775/2018

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza



Secondo le **linee guida** pubblicate dalla stessa Commissione Europea, il Regolamento 775/2018 si applica anche quando l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza è espressa attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche).

Le diciture "made in", "prodotto in" seguite dall'indicazione di un paese, così come i simboli nazionali o i colori di una bandiera sono da considerarsi come indicazione d'origine e determinano l'applicazione dell'articolo 26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **grano duro** per paste di semola di grano duro" in base al quale le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

- a) Paese di coltivazione del grano:** nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) Paese di molitura:** nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura:
"Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**" in base al quale sull'etichetta del riso devono essere indicati:

- a) "Paese di coltivazione del riso";
- b) "Paese di lavorazione";
- c) "Paese di confezionamento".

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".

Ove, invece, queste fasi avvengano nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 26 novembre 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del **pomodoro**" in base al quale le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture:

- a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
- b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro:Italia".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 22 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia del seguente decreto che altrimenti sarebbe divenuto inefficace dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



DECRETO 9 dicembre 2016 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per **il latte e i prodotti lattieri caseari**" in base al quale tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture:

- a) Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- b) Paese di condizionamento o di trasformazione: nome del paese in cui il latte è stato condizionato o trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del latte: Italia".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018



Tali indicazioni relative all'origine devono essere apposte in etichetta, in un punto evidente, nel medesimo campo visivo e nel rispetto delle disposizioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

Permane quindi senza eccezioni fino al 31 dicembre 2021, nonostante il provvedimento europeo di prossima entrata in vigore, l'obbligo di indicazione dell'origine per i prodotti interessati dai decreti oggetto di proroga dell'ingrediente primario in etichetta.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Quadro normativo italiano

DECRETO 6 agosto 2020

Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, quali carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina. Indicazioni da riportare in etichetta:

«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;

«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;

«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)»

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "100% italiano".

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

Decreti di origine in Italia Quadro normativo italiano

EFFICACIA FINO AL 31 DICEMBRE 2021

DOPO ???



La **disciplina sull'etichettatura dei prodotti** e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un aspetto importante della tutela della qualità del prodotto. L'Italia ha, quindi, implementato la legislazione europea, introducendo norme a volte più vincolanti, come quelle che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta per taluni prodotti agricoli.



In sede europea si ritiene **incompatibile con il mercato unico** la presunzione che vi sia una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, perché discriminatorio nei confronti degli altri Stati membri.

Se 2 prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico, organolettico, non vi è necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe una informazione necessaria.

Fanno eccezione solo i prodotti a **DOP e IGP** per i quali l'indicazione della provenienza costituisce un fondamentale elemento del disciplinare di produzione e, quindi, della particolare qualità del prodotto stesso.

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario

- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario
- il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento



*“ Occorre considerare tutti gli aspetti della **catena di produzione alimentare come un unico processo**, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare”.*

(CONSIDERANDO 12 REG. CE 178/2002)

Ingrediente primario

L'ingrediente primario è l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano **più del 50 %** di tale alimento o che sono **associati abitualmente alla denominazione** di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.

Esempio: *zuppa inglese, cotoletta viennese, insalata russa, salame Milano, salame Napoli, pandoro di Verona, panettone Milano, cassata siciliana, bavarese, gelato malaga.*



Qual è la comprensione del consumatore?



Consumatore di ogni Stato membro!



L'Autorità competente dovrà valutare caso per caso!!!

Ingrediente primario - esempi



Ingrediente primario: cioccolato, presente nella denominazione di vendita come caratterizzante

Biscotti con pezzi di cioccolato

Ingredienti primari: sono sia il grano saraceno che il cioccolato

Biscotti di grano saraceno con pezzi di cioccolato



Marmellata extra di arance

Ingrediente primario: arance (non lo zucchero che potrebbe prevalere sul contenuto in arance)

Marmellata extra di arance con zucchero di canna

Ingredienti primari: arance e zucchero di canna

Casi di esclusione

- ▄▄▄▄ i termini geografici che figurano in **denominazioni usuali e generiche**, “quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è una indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza.”
- ▄▄▄▄ Reg. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (**DOP e IGP**);
- ▄▄▄▄ Reg. 1308/2013, recante OC dei prodotti agricoli (**denominazioni dei vini**);
- ▄▄▄▄ Reg. 110/2008, che riguarda le **IG delle bevande spiritose**;
- ▄▄▄▄ Reg. 251/2014, relativo alle **IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati**;
- ▄▄▄▄ **Marchi d'impresa registrati**, se costituiscono un'indicazione dell'origine in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'art. 26, par. 3”
- ▄▄▄▄ **Nome, ragione sociale o indirizzo** dell’OSA apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare (*confezionato da G.Bianchi, via Selmi 4, Firenze, Italia – senza però immagini delle città di Firenze*)
- ▄▄▄▄ **Prodotti biologici**: art. 24 reg. (CE) 834/2007, l’etichetta già reca l’indicazione «Agricoltura Italia» - «Agricoltura UE» - «Agricoltura non UE» - «Agricoltura UE/non UE»

Il reg. (UE) n.775/2018 esclude le indicazioni geografiche comprese nei marchi d'impresa registrati

L'AGCM con giurisprudenza costante considera decettiva la pubblicità di prodotti alimentari che utilizzava indicazioni geografiche non corrispondenti ai veri luoghi di produzione:

- ✓ Olio Carapelli Firenze S.p.a. (prov. 5562 del 18.12.1997)
- ✓ Olio Bertolli-Lucca (prov. 4970 del 30.4.1997)
- ✓ Olio Carli-Oneglia (prov. 5563 del 18.12.1997)
- ✓ Olio Monini- Spoleto (prov. 5564 del 18.12.1997)
- ✓ Olearia del Garda (prov. 5713 del 19.2.1998)
- ✓ Oleificio sociale di Bardolino (prov. 5890 del 15.4.1998)
- ✓ Salamella calabrese piccante Fiorucci spa (prov. 14821 del 26 ottobre 2005)
- ✓ acquavite Filù Ferru con etichetta nuragica (prov.16785 del 26.4.2006)
- ✓ Azienda Olearia del Chianti (prov. 15770 del 27.7.2006).

Reg. 775/2018 Art. 1 - Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3, del Reg. (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è **indicato attraverso qualunque mezzo**, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

Si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Reg. 775/2018 Art. 2 - Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
 - «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
 - una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi (...)
 - la zona di pesca FAO (...)
 - uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo (...)
 - il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «*(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)*» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Reg. 775/2018 Art. 3 - Presentazione delle informazioni

Le informazioni fornite (...) sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni (...) appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni (...) appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Sanzioni – art.13 d.lgs 231/2017

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'art.26 del Reg. (UE) 1169/2011 comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Quando la violazione riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PRESENTAZIONE

La violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di presentazione e degli alimenti è suscettibile di essere sanzionata sia a livello amministrativo che penale:

- **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231**, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, c.d. «Codice dei consumatori»
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689**, sanzioni amministrative
- **Codice Penale**, Frode nell'esercizio del commercio

IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI





Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
ATS Pavia




PROCURA
DELLA
REPUBBLICA



DIPARTIMENTO

ISPettorato Centrale della Tutela della Qualità
e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari



Le Autorità Competenti in materia di etichettatura

Marche - Lombardia

- **ASL**

Piemonte

- **Camera di
Commercio**

**Lazio - Abruzzo - Basilicata - Lazio -
Emilia Romagna – Friuli – Sardegna -
Veneto**

- **Comune**

Alto Adige – Trentino

- **Provincia**

**Calabria – Campania - Molise –
Puglia – Sicilia – Toscana – Umbria -
Valle d'Aosta - Liguria**

- **Regione**

ICQRF come Autorità Competente

Vino	Olio	Cereali e derivati	Sementi
Uova	Birra	Mangimi	Fertilizzanti
Prodotti Fitosanitari	DOP IGP STG	Prodotti biologici	Aiuti UE
Riso	Origine grano nelle paste	Origine pomodoro	Origine latte e derivati

Etichettatura (D.lgs. N.231 del 15 dicembre 2017)



IN ITALIA

- **ICQRF è la principale Autorità sanzionatoria italiana nell'agroalimentare:** le irregolarità accertate anche da altre Autorità di controllo o forze di polizia in materia di etichettatura, Vino, Olio, BIO, Riso, OGM ecc.. vengono poi sanzionate dall'ICQRF.
- ICQRF svolge una intensa attività di contrasto al crimine agroalimentare. **ICQRF ha in carico le maggiori indagini penali sull'agroalimentare in Italia.** Gli ispettori ICQRF hanno la qualifica di Polizia giudiziaria.
- ICQRF effettua la **vigilanza di tutti gli Organismi di Certificazione** delle denominazioni protette e del BIO



IN ITALIA

- **Coopera con L'ANTITRUST per sanzionare le situazioni di concorrenza sleale lungo la catena agroalimentare**
- **E' uno dei motori della semplificazione e sburocratizzazione in agricoltura: l'ICQRF ha promosso e realizzato:**
 - **il registro tematico del VINO**
 - **i registri telematici dell'Olio di Oliva, di Pasta, Burro, Zucchero e Aceto;**
 - **Il Registro Unico dei Controlli – RUCI**
 - **La DIFFIDA**
- **La qualità dei Controlli italiani sui prodotti DOP/IGP è riconosciuta dalla Commissione europea**



NEL MONDO

- **ICQRF effettua il più alto numero di controlli antifrode al mondo** su numerose produzioni, a cominciare da vino e olio. ICQRF ha cooperazioni operative con le omologhe strutture di decine di Paesi (USA (FDA), Cina, Turchia, Moldavia, Germania, Regno Unito ...)
- **ICQRF effettua il maggior numero di controlli antifrode in Europa sulle produzioni di qualità;**
- In Europa, ICQRF è Autorità italiana ex officio (cioè per gli interventi a protezione di tutti i prodotti europei a DOP e IGP) e autorità di coordinamento sul vino. **ICQRF difende il made in Italy in tutti i paesi UE, contrastando le contraffazioni con accordi diretti di cooperazione, come nel caso del Ministero tedesco BMEL e i Lander**
- **ICQRF è FOOD FRAUD CONTACT POINT tra l'Italia e la UE**

Food Fraud contact point

October 2016

- Organo amministrativo di assistenza e di collegamento che gestisce le richieste specifiche per la cooperazione transfrontaliera nei casi di "frodi alimentari".



Ministry of Agriculture Foodstuff and Forestry Policies (MIPAAF):

Mr. Stefano VACCARI Head of Department Central Inspectorate for Quality Controls and Antifraud of Foodstuff and Agricultural Products (ICQRF)

Mr. Oreste GERINI General Manager PREF Directorate General of prevention and contrast to the agro-food fraud

Ipotesi di responsabilità - 1

- Pratiche leali di informazione (art. 7 Reg. 1169)
 - ✓ caratteristiche dell'alimento (natura, composizione, qualità, provenienza)
 - ✓ proprietà ed effetti inesistenti
 - ✓ proprietà ed effetti terapeutici (eccezioni: acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale)
 - ✓ elementi di differenziazione rispetto ad alimenti analoghi
 - ✓ presenza o assenza di ingredienti o componenti

Ipotesi di responsabilità - 2


- Indicazioni obbligatorie (art. 9 Reg. 1169)
 - ✓ visibilità
 - ✓ posizionamento
 - ✓ campo visivo (denominazione, quantità netta e ABV)
 - ✓ leggibilità
 - ✓ lingua
 - ✓ allergeni
 - ✓ TMC, scadenza
 - ✓ condizioni d'uso e di conservazione

Ipotesi di responsabilità - 3

- Indicazioni volontarie (art. 36 Reg. 1169)
 - ✓ modalità identiche alle indicazioni obbligatorie
 - ✓ non decettive
 - ✓ basate su dati scientifici

Responsabilità dell'OSA





la **RESPONSABILITÀ** ha acquistato nuove dimensioni legate allo sviluppo della civiltà tecnologica: la responsabilità dell'uomo, infatti, non è più limitata alla sua condotta, ma si estende alla natura, su cui le azioni umane producono conseguenze irreversibili.

«agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra»

«agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura della vita umana sulla terra»

Reg.178/02

Reg.625/17

"**OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE**" è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

"**OPERATORE**" qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'ar.1, par.2

gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di **MOCA**

le misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**

le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di **prodotti fitosanitari** e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

l'emissione deliberata nell'ambiente di **OGM**

le prescrizioni in materia di **benessere degli animali**

la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da **sottoprodotti di origine animale** e prodotti derivati

le prescrizioni in materia di **salute animale**

i **mangimi** e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;

la produzione e etichettatura dei **prodotti biologici**

l'uso e l'etichettatura delle **DOP**, delle **IGP** e delle **STG**

PRINCIPI
FONDAMENTALI
DELLA LEGISLAZIONE
ALIMENTARE

Tutela della
salute del
consumatore

Tutela della
corretta
informazione

La
individuazione
delle
responsabilità è
affidata agli
Stati membri

«Soggetto responsabile»

L'operatore del settore alimentare di cui all'art.8, par. 1, del Reg. UE 1169/11, con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;

E' altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare **il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.**

(DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231)

*Per “**nome**” si intende la denominazione dell’azienda oppure un’indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.*

e con in nuovo Reg.625/17 sui Controlli Ufficiali?

Il responsabile deve assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni riportate sugli alimenti e non può modificarle in maniera tale da indurre in errore il consumatore o da impedirgli di effettuare scelte consapevoli in materia.

Responsabilità degli operatori

Gli operatori applicano la legislazione alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, ovvero durante la produzione, la trasformazione, il trasporto, la distribuzione e la fornitura degli alimenti.

- Gli operatori sono responsabili della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera, anche relativamente alle sostanze incorporate negli alimenti

Se un operatore ritiene che un alimento sia nocivo per la salute dell'uomo o degli animali, avvia immediatamente le procedure di ritiro dal mercato, informandone le autorità competenti.

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori e richiama i prodotti già forniti

Concetto di RESPONSABILITA' nel Reg. (UE) 1169/2011

La responsabilità disciplinata dall'art. 8 del Reg. (UE) 1169/2011 afferisce alla sola **responsabilità delle informazioni sugli alimenti** (OSARI)

Responsabilità per violazione alla disciplina della produzione e la sicurezza alimentare, di cui al Reg. 178/2002 e al cosiddetto "**Pacchetto Igiene**" e sottoposte ad apposita disciplina sanzionatoria

La **responsabilità civile contrattuale** (art. 1218 c.c.), che è quella che sorge in capo alle parti stipulanti un contratto, un negozio giuridico (artt. 1321 e ss. c.c.)

La **responsabilità civile extracontrattuale** da atto illecito ex art. 2043 c.c. :
"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

La **responsabilità penale** per determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro c.p. un fatto di reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione; da ciò si evince la tipicità dell'illecito penale

Produttore

- sanzione per violazione norme etichettatura

Distributore

- sanzione per omesso controllo (cooperazione colposa) e commercializzazione del prodotto con etichette erranee (vizi estrinseci)

Riconfezionatore

- Sanzione per violazione in materia della nuova etichettatura

CONCORSO DI PERSONE: Art. 5 Legge n. 689/81 (depenalizzazione)
attraverso due distinte sanzioni

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

Solidarietà (art.6 L.689/81)

- se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (funzione = garanzia del credito)
- Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta quale responsabile in solido.
- Nell'ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei confronti dell'autore o autori della violazione.

L'adempimento di 1 libera tutti!

La disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti **nel Reg. (UE) 1169/2011**

Articolo 8 commi 1-4 Responsabilità

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è **l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o**, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore** nel mercato dell'Unione.
2. **L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti (...)**

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

Par.3: *Gli OSA alimentare **che non influiscono sulle informazioni** relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso **in qualità di professionisti**, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.*

Ruolo e responsabilità del professionista

In materia di pratiche scorrette, **l'errore** non costituisce una ragione sufficiente ad escludere la colpevolezza del professionista. Deve, infatti, considerarsi che la disciplina posta a divieto della pubblicità ingannevole, nel presupporre l'attribuibilità psicologica del fatto al soggetto, non postula necessariamente la presenza del **dolo (specifico o generico)**, sicché la configurabilità della fattispecie prescinde dalla sussistenza di un elemento volitivo costituito dal preordinato proposito di porre in essere una condotta antiggiuridica. È sufficiente la sussistenza **dell'elemento psicologico della colpa**, vale a dire di un **difetto di diligenza** rilevabile da complessivo atteggiarsi del comportamento posto in essere dall'operatore commerciale, di talché non è affatto richiesto che l'imprenditore abbia volontariamente posto in essere una condotta illecita, mentre è sufficiente che, pur sussistendo le obiettive condizioni per scongiurare il verificarsi, quest'ultimo abbia omesso di modellare il proprio comportamento ai canoni dell'ordinaria diligenza.

TAR Roma, (Lazio) sez. I, 31/01/2018, n.1158

Le clausole contrattuali che prevedano la manleva del distributore rispetto a illeciti commessi dal fornitore su prodotti a proprio marchio **sono nulle** (contrarie alle norme vincolanti del Reg. (UE) n.1169/11, art. 8), non potendo alterare i criteri di attribuzione delle responsabilità amministrative e/o penali in capo ai diversi operatori

L'autorità amministrativa o giudiziaria competente, a fronte di accordi negoziali nulli, deve valutare le responsabilità concorrenti



Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

*Par.4: Gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli OSA sono **responsabili delle eventuali modifiche** da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.*

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

- Disposizioni e sanzioni in materia di:
 - ✓ etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011
 - ✓ diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, di cui alla Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Direttiva Lotto

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Previsione Art. 7 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 3 D.Lgs. 231/2017
<p>Le informazioni sugli alimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ non inducono in errore il consumatore✓ sono precise, chiare e facilmente comprensibili✓ non attribuiscono la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà	<p>Mancata osservanza</p> <p>Sanzione da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
a. Gli OSA diversi dal distributore/venditore non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti	a. da € 500 ad € 4.000
b. Gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore	b. da € 2.000 ad € 16.000
c. Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'OSA che riceve tali prodotti	c. da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
<p>d. Gli OSA assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente▪ quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato	<p>d. da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 5 D.Lgs. 231/2017
<p>a. Obbligo di indicazione degli allergeni</p> <p>b. Obbligo di indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ denominazione dell'alimento▪ elenco degli ingredienti▪ quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti▪ quantità netta dell'alimento▪ TMC o data di scadenza▪ condizioni particolari di conservazione e/o impiego▪ nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA▪ paese d'origine o luogo di provenienza▪ istruzioni per l'uso se necessario▪ dichiarazione nutrizionale	<p>a. da € 5.000 ad € 40.000</p> <p>b. da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ESPRESSIONE E POSIZIONAMENTO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9, 12 e 13 e All. IV Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 6 D.Lgs. 231/2017
<p>Mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ parole e numeri (simboli e pittogrammi solo in aggiunta)✓ posizionamento (imballaggio o etichetta)✓ facilmente visibili chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili✓ campo visivo✓ grandezza caratteri (1,2 mm o \geq 0,9 mm)	<p>da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 1 e 4 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>L'alimento deve essere nominato:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ con la sua denominazione legale; in mancanza,✓ con la denominazione usuale; in mancanza,✓ con una denominazione descrittiva <p>La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 2 e 3 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>La denominazione comprende o è accompagnata dall'indicazione sullo stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito</p> <p>(ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»),</p> <p>nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 18 e All. VII Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 9 D.Lgs. 231/2017
<p>L'elenco ingredienti reca un'intestazione o è preceduto dalla parola «ingredienti».</p> <p>Comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, indicati con la specifica denominazione prevista nell'All. VII</p> <p>L'elenco ingredienti non è necessario ove l'alimento comprenda un solo ingrediente, a condizione che la denominazione dell'alimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- è identica alla denominazione dell'ingrediente; o- consente di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p> <p>Mancata indicazione dell'ingrediente con la denominazione di cui all'All. VII: da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Previsione Art. 21 e All. II Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 10 D.Lgs. 231/2017
<p><u>ALIMENTI PREIMBALLATI</u></p> <ul style="list-style-type: none">❖ NELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ riferimento chiaro alla denominazione dell'allergene (v. Allegato II)✓ tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo ❖ IN MANCANZA DELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ «contiene...» <p><u>ALIMENTI NON PREIMBALLATI</u> Indicazione obbligatoria</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 22 e 23 e All. VIII e IX Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 11 D.Lgs. 231/2017
<p>OBBLIGATORIA SE L'INGREDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore❖ è evidenziato nell'etichettatura❖ è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso <p>➤ espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo</p> <p>N.B. Liquido di copertura</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE/DATA DI SCADENZA

Previsione Art. 24 e All. X Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 12 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ TMC<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumarsi preferibilmente entro»✓ «da consumarsi preferibilmente entro fine...»❖ DATA DI SCADENZA<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumare entro»❖ Condizioni di conservazione<ul style="list-style-type: none">✓ Da conservare al riparo della luce e dal calore <p>N.B. Indicazione della data</p> <ul style="list-style-type: none">▪ conservazione <3 mm : gg/mm/aaaa▪ conservazione 3-18 mm : mm/aaaa▪ conservazione > 18 mm : aaaa	Da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE

Previsione Art. 26 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 13 D.Lgs. 231/2017
<p>INDICAZIONE OBBLIGATORIA:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ se l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento ✓ se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:<ul style="list-style-type: none">a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppureb) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Previsione Artt. 30-35; All. V-XIII-XIV-XV Reg 1169/2011	Sanzione Art. 15 D.Lgs. 231/2017
<p><u>CONTENUTO OBBLIGATORIO:</u> valore energetico; quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale</p> <p><u>CONTENUTO FACOLTATIVO:</u> acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali, vitamine</p> <p><u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ 100g o 100 ml / Unità o porzione di consumo✓ Formato chiaro possibilmente tabulare; stesso campo visivo <p><u>NON PREIMBALLATI:</u> Valore energetico, oppure valore energetico + grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale</p> <p><u>Esclusione:</u> alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale (Circ. MISE n. 361078 del 16.11.2016)</p>	Da € 2.000 ad € 16.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Previsione Artt. 36 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 16 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10~❖ non inducono in errore il consumatore❖ non sono ambigue né confuse per il consumatore❖ sono basate sui dati scientifici pertinenti	<p>Mancata conformità → rispettive sanzioni</p> <p>~</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Artt. 17 D. Lgs 231/2017

L'indicazione del lotto non è richiesta:

- ✓ TMC o data di scadenza menzionano almeno gg/mm
- ✓ prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
 - venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
 - avviati verso organizzazioni di produttori;
 - raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- ✓ prodotti alimentari non preimballati
- ✓ confezioni e recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²



Lotto: insieme di unità di vendita confezionate in circostanze sostanzialmente identiche

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Art. 17 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 21 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ apposto sotto la responsabilità del soggetto che lo determina (produttore/ confezionatore/primo venditore stabilito nell'UE)❖ facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile; preceduto dalla lettera «L»❖ <u>PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi❖ <u>NON PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui documenti commerciali	<p>omissione dell'indicazione: da 3.000 euro a 24.000 euro</p> <p>indicazione con modalità differenti: da 1.000 euro a 8.000 euro</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

SCAMBI COMMERCIALI B2B

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011 e Art. 20 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 24 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ INDICAZIONI OBBLIGATORIE:<ul style="list-style-type: none">✓ denominazione dell'alimento✓ allergeni✓ QUID✓ nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare✓ lotto se obbligatorio ❖ sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti	da 500 euro a 4.000 euro

Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

AUTORITÀ COMPETENTE

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il MIPAAF
salve le competenze spettanti all'AGCM e D.Lgs.145/2007

PROCEDURA - Legge 689/1981

- Verbale di diffida per
 - Violazione di lieve entità + solo sanzione amministrativa
 - Violazione sanabile e OSA non già diffidato per medesima violazione
 - Violazioni diverse da quelle in materia di sicurezza alimentare
- Scritti difensivi
- Audizione
- Ordinanza-ingiunzione
- Impugnazione (ricorso all'Autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca reato:
clausola di riserva che incide sull'ambito di operatività

Le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ciò implica che potrà ritenersi integrato l'illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

Si tratta, in altri termini, di una **valvola normativa che, di fatto, consente di applicare sanzioni di natura penale**, come, ad esempio, quelle previste dall'art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita "aliud pro alio", cioè la consegna di una cosa per un'altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc..

Salvo che il fatto costituisca reato,...

Viceversa, **in assenza di tale clausola espressa**, si ricorre al **principio di specialità** per risolvere il c.d. **concorso apparente di norme** laddove due o più norme sembrano a prima vista applicabili alla medesima fattispecie, mentre in realtà solo una lo è effettivamente. Il principio di specialità è sancito dall'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale *“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”*.

Quindi, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica solo quella considerata speciale.

Applicazione

- Il procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto è disciplinato dal Capo I, sezioni I e II della **legge n. 689/81**;
- **pagamento in misura ridotta** (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
- l'ulteriore **riduzione del 30%**, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
- l'adozione della sola **diffida** a provvedere entro termine definito alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate violazioni sanabili

Microimpresa

- le sanzioni previste dal decreto sono ridotte **fino ad un terzo** qualora la violazione sia commessa da un'azienda avente i requisiti della “**microimpresa**”
- Piccola realtà imprenditoriale con
 - un numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità
 - con un fatturato annuo (o totale all'attivo dello Stato Patrimoniale - totale di bilancio annuo) non superiore a € 2.000.000

(Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003)

Può un'impresa attestare il possesso della qualifica di microimpresa mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da chi ne abbia la legale rappresentanza?

Possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme di legge, purché beninteso la stessa sia sottoscritta da chi rivesta legittimamente la qualifica di responsabile/rappresentante legale dell'impresa interessata e fermo restando il potere/dovere dell'Ufficio operante di effettuare le opportune verifiche – anche a campione – sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.

E' una mera facoltà discrezionale delle aziende interessate e non come adempimento obbligatorio al fine di verificare la sussistenza del requisito di microimpresa.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un documento con il quale è possibile attestare il possesso di qualità personali, ovvero l'esistenza di fatti e situazioni di cui si abbia conoscenza.

Può essere presentata ad una P.A. e non può essere rifiutata dall'impiegato ricevente (reato di cui all'art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).

Oltre a ciò, va rilevato che la legge prevede anche conseguenze di carattere penale a carico di chi renda dichiarazioni false e/o mendaci.

Microimpresa

Sanzione amministrativa (Euro)				Sanzione amministrativa Microimprese (Euro)			
Minimo	Massimo	Misura ridotta	Riduzione 30% (pagamento entro 5 giorni)	Minimo	Massim o	Misura ridotta	Riduzione 30% (pagamento entro 5 giorni)
3.000,00	24.000,00	6.000,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00	1.400,00



- le sanzioni previste dal decreto **non si applicano** alle organizzazioni non aventi scopo di lucro in merito a forniture di alimenti, da cedere in seguito ad indigenti, le cui etichette presentino irregolarità non riconducibili alle informazioni sulla data di scadenza o su sostanze/prodotti che possono arrecare allergie o intolleranze;
- Rientrano nella **categoria “non profit”** quelle organizzazioni cui sia applicabile la recente disciplina riservata alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni ex bancarie e le associazioni di promozione sociale.

Applicazione

le sanzioni previste dal decreto **non si applicano** agli alimenti immessi sul mercato che siano corredati da un'adeguata rettifica scritta delle informazioni non corrette;

N.B: Gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

DL 91/2014 “Campolibero”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.116

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, **per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria**, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta **per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di **venti giorni** dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere **le conseguenze dannose o pericolose** dell'illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di **regolarizzazione**, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81. In tale ipotesi **è esclusa** l'applicazione dell'art.16 della citata L. 689/81.

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della ~~sola~~ sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta ~~per la prima volta~~ l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate ~~entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida~~ e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo ~~entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni~~. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili ~~anche tramite comunicazione al consumatore~~. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981 ~~La diffida e' applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.~~

Il successo delle diffide

Anno	Diffide (n.)
2012	207
2013	261
2014	890
2015	2.786
2016	3.527
2017	3.131
2018	2.629
2019	2.034
2020	4.198
al 18.11.20	

	Totale
Vitivinicolo	1.695
Oli e grassi	739
Lattiero caseario	412
Ortofrutta	136
Carni	194
Cereali e derivati	134
Uova	18
Conserven vegetali	220
Miele	92
Sostanze zuccherine	4
Bevande spiritose	71
Mangimi	33
Fertilizzanti	19
Sementi	3
Prodotti fitosanitari	7
Altri settori	421
Totale	4.198

Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del Consumo»

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Previsione Artt. 20-26 D. Lgs. 206/2005	Sanzioni Art. 27 D. Lgs. 206/2005
<p>❖ <u>pratica commerciale scorretta:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare il comportamento economico del consumatore✓ ingannevoli✓ aggressive <p>Autorità competente: AGCM</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Divieto di continuazione/sospensione delle pratiche commerciali scorrette✓ Assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione + pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista✓ sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione

Direttiva (UE) 2019/633

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

È stata pubblicata la direttiva (UE) 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

La direttiva (UE) 2019/633 si applica ai fornitori e agli acquirenti, diversi dai consumatori, che rientrano nelle fasce di fatturato individuate in modo dettagliato.

Essa definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate, stabilendo norme relative all'applicazione di questi divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto

Il recepimento da parte degli Stati Membri deve avvenire entro il **1° maggio 2021**

Le disposizioni si applicheranno ai contratti di fornitura conclusi dopo il recepimento

Segnalazione di pratiche commerciali sleali



Dal 30 marzo 2020 è aperta la possibilità di inviare segnalazioni da parte di organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti aggregati



practicesleali@politicheagricole.it



Attraverso esclusivamente modulo (su sito MIPAAF)
Le segnalazioni saranno gestite dal Ministero, attraverso l' ICQRF

Codice Penale

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Previsione Art. 515, comma 1 C.P.	Sanzione Art. 515, comma 1 C.P.
<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p>	<p>Reclusione fino a due anni o multa fino ad euro 2.065.</p>

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

Laddove, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso un posto di ispezione frontaliere, nell'ambito di un autocontrollo effettuato da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un episodio di malattia alimentare, etc, venga identificato un rischio per la salute correlato ad un determinato prodotto, viene attivato il sistema di allerta rapido RASFF.

RITIRO – RICHIAMO – SEQUESTRO – RESPINGIMENTO

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_leaflet_it.pdf

CONTROLLI FUORI DA ITALIA – NEL MONDO



CONTROLLI COVID-19

L'ICQRF ha partecipato immediatamente al Piano europeo di controllo sulle vendite e sulla pubblicità “*on line*” di prodotti alimentari **con riferimenti al COVID-19** . Per contrastare l'offerta, sul *web* di alimenti e di integratori alimentari che vantassero in qualche modo funzioni preventive, se non addirittura curative, nei confronti del COVID-19, senza alcun riconoscimento scientifico, l'ICQRF ha effettuato 200 interventi sul web, segnalando **alla Commissione UE i prodotti irregolari**

Prodotti	Casi (n.)
Integratori alimentari	124
Estratti vegetali	22
Pagine we con pubblicità di prodotti per la prevenzione COVID 19	25
Oli essenziali	9
Alimenti	8
Tea e spezie	6
Parti vegetali	5
Soluzioni idroalcoliche varie	1
Totale	200

Azioni



mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

iRASFF / AA



Case n. 428002 DE

Before



**Immun-Booster Kurprogramm
+ Resveratrol *NEU***

2x ImmunPLUS forte mit Quercetin, Rhodiola rosea und Resveratrol 125 PRO, speziell für die jetzige Situation, zum Vorteilspreis. Mit Selen, Zink, den Vitaminen C und D, welche zur Förderung der normalen Funktion eines gesunden

After

Sie befinden sich hier: Produkte > Immun-Booster Kurprogramm + Resveratrol



Immun-Booster Kurprogramm + Resveratrol

nach Dr. med. Michael...

19 Jahre Erfahrung mit Beta-Gluca



Immun-Booster Kurprogramm + Resveratrol *NEU*

2x ImmunPLUS forte mit Quercetin, Rhodiola rosea und Resveratrol 125 PRO, speziell für die jetzige Situation, zum Vorteilspreis. Mit Selen, Zink, den Vitaminen C und D, welche zur Förderung der normalen Funktion eines gesunden

Ihre Biotikon®-Vorteile

- Qualität**
- Hergestellt in Deutschl.
 - Premiumextrakt-Qualität
 - Kapselfüllung frei von Zusatzstoffen*



La sfida per ICQRF

Dal 2014, l'ICQRF ha affrontato la sfida dell'E-commerce

Autorità di protezione

“EX OFFICIO”

Reg. UE 1151/2012

**Organismo di
contatto UE**

Reg. N. 555/08
(Prod. Vitivinicoli)

OWNER

**Collaborazione
con EBAY**

**Cooperazione
con AMAZON**

**Accordi con
ALIBABA**

REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari

(1) La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Ue rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e **sono parte integrante del suo patrimonio culturale** e gastronomico vivo.

Le IG sono una forma di proprietà intellettuale !

I diritti di proprietà intellettuale attribuiscono dei diritti di carattere monopolistico sull'uso dei nomi oggetto di protezione, scontrandosi per loro stessa natura con il principio di libera concorrenza. Essi devono perciò trovare una adeguata giustificazione prima di essere adottati in un provvedimento normativo



CONTRAFFAZIONE E EVOCAZIONE

CONTRAFFAZIONE E EVOCAZIONE

DIFFERENTI
FENOMENI

Nei DIRITTO ITALIANO:
La **contraffazione** è un crimine con punizione fino a tre anni di carcere
L'**evocazione** è una pratica commerciale non corretta con sanzioni amministrative e sanzioni collaterali

EFFETTI SIMILI
SUI
CONSUMATORI

LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE
NON È DIVERSA
RISPETTO AD UN
MERCATO
TRADIZIONALE

In INTERNET:

LA LOTTA CONTRO
L'EVOCAZIONE È
DIVERSA

17/6/2015

[Sign In](#) | [Join Free](#) | [My Alibaba](#) ▾

Prima..

Balsamic Vinegar Modena - Buy Halal Balsamic Vinegar Modena Product on Alibaba.com

[For Buyers](#) ▾ | [For Suppliers](#) ▾ | [Help](#) ▾ | [Trade Assurance](#) | [About Alibaba Group](#)

[Products](#) ▾ |

Search

[Get Quotations](#) ▾

[Home](#) > [Products](#) > [Food & Beverage](#) > [Seasonings & Condiments](#) > [Vinegar \(5971\)](#)

[Multi-Language Sites](#) ▾



[See larger image](#)

balsamic vinegar modena

FOB Price: US \$17.4 / Carton | [Get Latest Price](#)

Min.Order Quantity: 400 Carton/Cartons

Supply Ability: 100 Carton/Cartons per Week

Port: Shanghai/Nantong

Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram

[Contact Supplier](#)

[Leave Messages](#)

[Start Order](#) | [Add to Inquiry Cart](#) | [Add to My Favorites](#)

This supplier supports Trade Assurance.

Follow the Trade Assurance process and get:

- On-time shipment and pre-shipment product quality safeguards
- Refund up to the covered amount agreed with your supplier
- Supplier's Trade Assurance Limit: **US \$47,000**

Verified Supplier - Nantong
Chitsuru Foods Co., Ltd.

China (Mainland) | Manufacturer,
Trading Company | [Contact Details](#)

Experience:
Established 2001 , 10 years OEM

Performance:
84.0% Response Rate

Not exactly what you want?
1 request,multiple quotations
[Get Quotations Now >>](#)

You May Like:



bulk balsamic
sorghum vinegar
US \$44.5 - 45.5 /
Carton
750
Carton/Cartons



bulk balsamic
vinegar
US \$17.4 /
Carton
400
Carton/Cartons

200ml Chitsuruya Rice Vinegar - Buy 200ml Vinegar,Chitsuruya Vinegar,Rice Vinegar Product on Alibaba.com

[Sign In](#) | [Join Free](#) My Alibaba ▾

[For Buyers](#) ▾ [For Suppliers](#) ▾ [Help](#) ▾ [Trade Assurance](#) [About Alibaba Group](#)

Products ▾ What are you looking for...

Search

[Get Quotations](#) ▾

About 1802 results: Vinegar (1306) , Sauce (1)

Home > Products > Food & Beverage > Seasonings & Condiments > Vinegar (5971)

[Multi-Language Sites](#) ▾



[See larger image](#)

200ML chitsuruya rice vinegar

FOB Price: US \$17.4 / Carton | [Get Latest Price](#)

Min.Order Quantity: 400 Carton/Cartons

Supply Ability: 100 Carton/Cartons per Week

Port: Shanghai/Nantong

Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram

[Contact Supplier](#)

[Chat Now!](#)

[Start Order](#)

[Add to Inquiry Cart](#)

[Add to My Favorites](#)

This supplier supports Trade Assurance.

Follow the Trade Assurance process and get:

- On-time shipment and pre-shipment product quality safeguards
- Refund up to the covered amount agreed with your supplier
- Supplier's Trade Assurance Limit: **US \$47,000**

[Learn More](#) ▾

Verified Supplier - Nantong
Chitsuru Foods Co., Ltd.

China (Mainland) | Manufacturer,
Trading Company | [Contact Details](#)

Experience:
Established 2001 , 10 years OEM

Performance:
90.9% Response Rate

Not exactly what you want?
1 request,multiple quotations
[Get Quotations Now >>](#)

You May Like:



1L 3.5 degree
sushi vinegar
US \$17.4 /
Carton
400
Carton/Cartons



recipes ,drinks
lower blood
pressure,Sushi
US \$12 / Carton
750
Carton/Cartons

Suggerimenti pratici

- Organizzazione interna
- Formazione
- Consulenza
- Aggiornamento periodico
- Consultazione autorità

Uno sguardo al futuro  Blockchain & Smart Contracts

**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**